

DELIBERA n. 581/08/CONS

Archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 13/08/DIT avviato nei confronti della società Fastweb S.p.A. per l'inosservanza dell'articolo 3, comma 1, della delibera dell'Autorità n.664/06/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 7 ottobre 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006;

VISTO l'atto di contestazione n. 13/08/DIT del 16 maggio 2008, ed il relativo verbale di accertamento n.13/08/DIT, notificato in data 22 maggio 2008, con il quale è stata contestata alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo 51, Milano, con riferimento all'utenza YYY, intestata all'utente Sig. XXX, l'inosservanza dell'articolo 3, comma 1, della delibera dell'Autorità n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità con n. 36816 del 20 giugno 2008 e la successiva nota integrativa (registrata in data 7 luglio 2008 con n. 41415) con cui Fastweb S.p.A. ha prodotto il cd rom contenente il file relativo alla firma vocale dell'utente Sig. XXX, raccolta dagli operatori di call center in data 15 febbraio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

Valutazioni dell'Autorità in merito agli elementi istruttori prodotti da Fastweb S.p.A.:

Dall'ascolto del cd rom trasmesso da Fastweb risulta che l'utente XXX, titolare dell'utenza telefonica n. YYY, in data 15 febbraio 2007 ha espresso, in maniera inequivoca, la volontà di usufruire dei servizi di Fastweb, dopo essere stato puntualmente informato dall'operatore di *call center* delle caratteristiche del servizio di *carrier preselection* e, dopo essere stato edotto dallo stesso operatore che l'attivazione del servizio da parte del medesimo gestore avrebbe determinato l'interruzione di ogni rapporto di utenza con Telecom Italia S.p.A.

Quindi nel caso di specie può ritenersi validamente acquisito il consenso dell'utente interessato, tramite firma vocale memorizzata sul citato cd rom.

Inoltre dagli elementi istruttori risulta che:

1. per quanto concerne la singola fattispecie rilevata, l'utente ha posto in essere dei comportamenti concludenti che manifestano la volontà dello stesso a ricevere l'erogazione del servizio di comunicazione elettronica che consistono nell'aver comunicato il proprio consenso all'operatore telefonico di Fastweb, come attestato e verificato dalla registrazione vocale in atti; infatti tali comportamenti attestano la manifestazione di volontà univoca dell'utente ad accettare il servizio di comunicazione elettronica erogato da Fastweb nei suoi confronti;
2. comunque la società resistente ha sollecitamente cessato l'erogazione del servizio in seguito alla manifestazione di volontà dell'utente di non voler più procedere con l'attivazione del servizio stesso (in data 26 febbraio 2007); volontà ribadita con lettera raccomandata inviata dal medesimo utente alla società Fastweb in data 10 marzo 2007 nella quale si rappresentava di non voler più procedere al distacco dalla Telecom Italia. Quindi non appena ha avuto conoscenza delle lamentele del cliente, Fastweb, in data 16 marzo 2007, provvedeva ad inoltrare a Telecom la richiesta di cessazione dell'utenza che veniva poi espletata il successivo 27 marzo 2007;

RITENUTO, alla luce dei nuovi elementi istruttori prodotti da Fastweb S.p.A., che non sussistano le violazioni contestate con l'atto n. 13/08/DIT, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 della delibera n.664/06/CONS;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di non doversi dare corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri e del Commissario Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 13/08/DIT, avviato nei confronti della Società Fastweb S.p.A., per l'inosservanza dell'articolo 3, comma 1, della delibera 664/06/CONS.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola